



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA'
E LA TRASPARENZA DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI
DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO**

<Adottato ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441, come richiamata, modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33>.

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 25/11/2014

IL SINDACO

f.to dr. Giuseppe Canfora

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to avv. Maria Rosaria Aliberti

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Maria Luisa Dovetto

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

INDICE

<i>Art. 1 - Ambito di applicazione</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Obblighi per gli amministratori</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Aggiornamento delle dichiarazioni.....</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Dichiarazione successiva alla cessazione dalla carica</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 -Moduli delle dichiarazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 -Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Diritto di accesso</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Norme transitorie e finali</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 - Entrata in vigore</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Modelli di dichiarazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
- <i>Modello A)</i>		
- <i>Modello B)</i>		
- <i>Modello C)</i>		
- <i>Modello D)</i>		

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come richiamata, modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 2) Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale.
- 3) Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta Comunale.
- 4) Ai fini del presente Regolamento, i titolari delle suddette cariche pubbliche elettive e i titolari delle suddette cariche di governo sono denominati “Amministratori”.
- 5) Il Responsabile p.t. del Servizio Affari Generali e Personale cura la consegna a tutti gli Amministratori di copia del presente Regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina dalla data di surroga.
- 6) In sede di prima applicazione, copia del presente Regolamento è consegnata a tutti gli Amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 2

Obblighi per gli Amministratori

- 1) Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla accettazione della nomina, o dalla data di surroga, i Consiglieri Comunali, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e gli Assessori sono tenuti a depositare, presso gli Uffici elencati al successivo art. 8, una dichiarazione, da rendersi su modello conforme a quello approvato in allegato, concernente:
 - a) i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
 - b) i diritti reali su beni immobili posseduti;
 - c) i diritti reali su beni mobili registrati posseduti;
 - d) le azioni di società;
 - e) le quote di partecipazioni a società;
 - f) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.
- 2) La suddetta dichiarazione, da rendersi, sia annualmente che ogni qual volta si verificano variazioni dei dati di cui al precedente comma 1), nonché entro tre mesi dalla fine del mandato amministrativo, dovrà essere completata con l'apposizione della formula: ***“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”*** e deve essere pubblicata sul sito *web* istituzionale del Comune e all'Albo on line.

- 3) L'adempimento di cui al comma 1) deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 giorni successivi a quello della scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
- 4) La dichiarazione di cui al comma 1) concerne anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli, nonché degli altri soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come sostituito dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, se gli stessi vi consentono. Ove i soggetti innanzi individuati non diano il loro consenso, gli Amministratori dovranno presentare apposita dichiarazione in merito.
- 5) Alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi che contenga l'importo del reddito complessivo percepito nell'anno di competenza;
 - b) una dichiarazione separata concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito di riferimento o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula: ***“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”***, seguita dalla data e dalla firma. A tale dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18.11.1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

La dichiarazione di cui al presente comma deve essere presentata solo dai titolari di cariche elettive, risultati essere tali dal relativo Verbale di proclamazione degli eletti, redatto da parte degli Organismi a ciò preposti.
- 6) Le dichiarazioni dovranno essere rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo unico delle disposizioni relative alla documentazione amministrativa, secondo gli schemi allegati al presente Regolamento e devono essere corredate dalla copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Art. 3

Aggiornamento delle dichiarazioni

- 1) Entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare copia della dichiarazione dei redditi e una dichiarazione concernente le eventuali variazioni della situazione patrimoniale, dichiarata ai sensi del comma 1) del precedente articolo 2, intervenute nell'anno precedente.

- 2) Anche a tale adempimento annuale si applica il disposto di cui al comma 4) del precedente articolo 2.

Art. 4

Dichiarazione successiva alla cessazione dalla carica

- 1) Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti, di cui al precedente art. 1, del presente Regolamento, sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al comma 1) del precedente articolo 2, intervenute dopo l'ultima attestazione.
- 2) Entro un mese, successivo alla scadenza del relativo termine, di cui al precedente comma 1), i predetti sono tenuti a presentare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
- 3) Anche a tale adempimento si applica il disposto di cui al comma 4) del precedente art. 2.

Art. 5

Moduli delle dichiarazioni

- 1) Le dichiarazioni vengono effettuate sui moduli predisposti dall'Ufficio di Segreteria Generale, secondo i modelli A), B), C) e D) allegati, che formano parte integrante del presente Regolamento ed in deposito presso gli Uffici elencati all'art. 8.

Art. 6

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

- 1) Il Responsabile p.t. del Servizio Affari Generali e Personale, incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente Regolamento, in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi, riportati, in particolare, nei precedenti artt. 2, 3 e 4 comunica, al Segretario Generale, l'elenco delle eventuali inadempienze.
- 2) Il Segretario Generale, avvalendosi della struttura di supporto (Ufficio Controllo di Gestione), già prevista nel Regolamento sui Controlli interni, invita l'Amministratore a presentare la dichiarazione, nonché la documentazione ad essa allegata, e/o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. La stessa comunicazione è inviata, per conoscenza, al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
- 3) Nel caso in cui l'Amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione, unitamente alla documentazione e/o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il

Segretario Generale provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale, senza applicazione di alcuna sanzione.

- 4) Nel caso in cui l'Amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione e/o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario Generale, mediante la Struttura di supporto, indicata al comma 2) del presente articolo, invierà apposita diffida con l'invito ad adempiere nel termine di 15 giorni, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore inadempimento, si procederà ad avviare il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, provvedendo, altresì, a comunicare l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo Organo Collegiale, dandone, altresì, pubblica notizia mediante l'inserimento nell'apposita Sezione dedicata del sito *web* istituzionale del Comune, a cura della UFFICIO U.R.P.
- 5) Per le ipotesi di violazione di quanto indicato agli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento e, quindi, sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), ***gli importi, sono stabiliti nel rispetto della Legge 689/81 secondo la gravità della violazione, l'attività svolta per la eliminazione della stessa, nonché la personalità e le condizioni economiche del trasgressore. Nella comminazione delle sanzioni pecuniarie occorre tener conto dell'art. 16 della Legge 689/81 ed, in particolar modo, per le sanzioni pecuniarie è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, il doppio del minimo, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione.***
- 6) ***In caso di prima violazione sarà comminata la sanzione minima di euro 500,00. Per le successive violazioni sarà applicata la sanzione secondo il dettato del comma 5 del presente articolo.***
- 7) In caso di violazione, a norma di quanto previsto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come richiamato dall'art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, l'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale, nella qualità di Dirigente p.t. del Servizio Trasparenza, il quale, previa accertamento della mancata presentazione dei dati necessari alla pubblicazione prevista dall'art.14 del D. Lgs. n.33/2013, da parte degli Organi politici, predispone il verbale relativo al pagamento della sanzione pecuniaria, così come previsto nel prospetto riportato al precedente comma 5, per farlo notificare all'Amministratore, responsabile della violazione. Nel caso in cui, entro i successivi 60 giorni il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza, accerti il mancato pagamento della sanzione, da parte dell'Amministratore resosi inadempiente, provvederà a trasmettere il rapporto al Sindaco, per

l'emanazione dell'apposita ordinanza – ingiunzione, ai sensi e per gli effetti della suddetta Legge sulla Depenalizzazione, n. 689/1981 (cfr.: comma 4, art. 17).

- 7) Il provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 7

Diritto di accesso

Tutti i cittadini del Comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste, in particolare, negli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 8.

Art. 8

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

- 1) Il Responsabile p.t. Affari Generali e Personale cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento.
- 2) Le dichiarazioni degli Amministratori e gli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni devono essere acquisite al Protocollo Generale del Comune.
- 3) Le suddette dichiarazioni iniziali, annuali e finali sono richieste e depositate, rispettivamente:
 - a) presso l'Ufficio Gabinetto del Sindaco, per quanto riguarda il Sindaco e gli Assessori;
 - b) presso l'Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Comunali, nonché i nominati e i designati dal Consiglio Comunale.I suddetti Uffici agiranno in attività di Staff con la Segreteria Generale.
- 4) Il Servizio Affari Generali e Personale, mediante l'Ufficio URP, provvede a pubblicare, sul sito istituzionale del Comune, all'interno della sezione denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito", che sarà direttamente accessibile a chiunque, come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, le dichiarazioni presentate da ciascun Amministratore, nonché quelle relative agli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni.
- 5) Altra copia di tutta la documentazione presentata dagli Amministratori è, inoltre, depositata, anno per anno, per la conservazione, in apposito fascicolo, presso l'Ufficio U.R.P., ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.
- 6) I dati e le altre informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, escluse le informazioni concernenti la situazione patrimoniale (art. 14, comma 2, D. Lgs. 33/ 2013).

- 7) I dati e le informazioni dei soggetti indicati al precedente art. 2, comma 2 (ossia, coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove consenzienti), vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato (art. 14, c. 2, D. Lgs. 33/ 2013).

Art. 9

Norme transitorie e finali

- 1) In sede di prima applicazione, ovvero entro 45 giorni dalla definitiva entrata in vigore del presente Regolamento, gli Amministratori in carica devono provvedere agli adempimenti indicati nel predetto art. 2.
- 2) Il Consiglio Comunale, con l'approvazione del presente Regolamento, autorizza i Responsabili degli Uffici, che dovranno dare esecuzione al Regolamento stesso, ad apportare eventuali, irrilevanti, modifiche ai modelli di dichiarazioni A, B, C e D (richiamati all'art. 5 ed allegati al presente Regolamento), che, nel tempo, si dovessero rendere necessarie.
- 3) A norma dell'art. 49, comma 3, del D. Lgs. n. 33/ 2013, le sanzioni ed i relativi importi indicati al precedente art. 6 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del "Piano/programma triennale della trasparenza" (previsto dall'art. 10 del predetto Decreto) e, comunque, a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs. n. 33/ 2013 (20 aprile 2013).
- 4) Il provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 10

Entrata in vigore

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché alla Legge 5 luglio 1982, n. 441.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio on line, da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della definitiva Deliberazione Consiliare di approvazione e dovrà essere trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo, da parte del Responsabile p.t. Affari Generali e Personale.